




Banca
Popolare
Pugliese

STATUTO SOCIALE





Banca
Popolare
Pugliese

STATUTO SOCIALE



Banca
Popolare
Pugliese

STATUTO SOCIALE

approvato
dall'Assemblea Straordinaria
del 16 maggio 2022

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 Denominazione

1. È costituita con atto per notar Cascione del 2 giugno 1994 rep. n. 93159, per fusione tra la Banca Popolare Sud Puglia soc. coop. per azioni e la Banca Popolare di Lecce soc. coop. per azioni, la società cooperativa per azioni avente la denominazione “Banca Popolare Pugliese Soc. coop. per azioni”.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 Durata e sede

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga.
2. La sede legale è in Parabita, la sede amministrativa e quella della Direzione Generale sono in Matino.
3. Nel rispetto delle disposizioni vigenti la Società può, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire, trasferire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Art. 3 Oggetto sociale

1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci che dei non soci, ispirandosi ai principi del credito popolare. Nell'azione istituzionale tesa a favorire lo sviluppo del territorio in cui opera, la Società si propone di sostenere, in particolare, le famiglie, le imprese minori e le cooperative, nonché di attuare ogni opportuna iniziativa volta a diffondere e incoraggiare il risparmio. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio ove è presente con la propria rete distributiva.
2. La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. Per raggiungere le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire ad accordi ed intese con aziende consimili.
4. La Società nella qualità di capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese” ai sensi dell'art. 61 quarto comma del D.Lgs. n. 385/93 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4 Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dal capitale sociale;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
 - d) da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione di norme di legge e dei principi contabili internazionali.

Art. 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di tre Euro, che possono essere emesse illimitatamente.
2. Ove si dovesse procedere all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il capitale varierà, anche, nella misura in cui verrà esercitato il diritto di conversione spettante ai soci portatori delle obbligazioni.
3. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non ne è consentita la contitolarità, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.
4. In caso di comproprietà di azioni, per causa di successione o altre ipotesi di comunione, i diritti patrimoniali dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c., al quale sono inviate le relative comunicazioni. Se il rappresentante comune non è stato nominato o di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni da questa eseguite ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
5. Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. L'esercizio dei diritti sociali e patrimoniali ad esse relativo e la loro circolazione sono regolati dalla disciplina tempo per tempo vigente per i titoli dematerializzati.

Art. 6 Prezzo e valore di rimborso delle azioni

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per la sottoscrizione di ogni nuova azione, la misura degli interessi di conguaglio di cui all'art. 18 del presente Statuto e l'eventuale ammontare delle spese di ammissione dovute dai nuovi soci.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo terzo comma del presente articolo, il valore di rimborso delle azioni, in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio, ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437 ter comma 2 del Codice Civile.

3. È attribuita al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, la facoltà di deliberare limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per i casi di recesso, anche in conseguenza di trasformazione, esclusione o morte, nonché degli altri strumenti di capitale computabili nel Common Equity Tier I (CETI), secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni riferite a ciascun socio o a chi venga ammesso a socio.

5. Può, inoltre, con delibera motivata, sospendere per un determinato periodo di tempo l'emissione di nuove azioni.

Art. 7

Soci

1. Possono essere ammessi a socio i soggetti che manifestino motivato interesse a far parte della compagine sociale e dichiarino di aderire alle prescrizioni statutarie nella loro interezza, con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

2. Le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, fermi i requisiti di cui al comma precedente, possono far parte della Società purché non esercitino attività fiduciaria e non abbiano natura dichiaratamente politica e/o sindacale. Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione di detta designazione è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificata o comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. I rappresentanti legali o designati dai soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

4. I minori possono essere titolari di azioni sociali ed esercitare, per il tramite dei loro rappresentanti legali, i relativi diritti patrimoniali; tuttavia essi non possono chiedere di essere ammessi a socio fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 8

Formalità per l'ammissione a socio ed il trasferimento delle azioni

1. Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta indicando, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate o altrimenti acquisite, le generalità, il domicilio, ovvero la residenza laddove coincida, e tutte le altre informazioni e dichiarazioni dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società.

2. Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della domanda di acquisto o sottoscrizione di almeno 300 azioni ovvero la certificazione attestante la titolarità di almeno 300 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a

favore di categorie meno abbienti e/o svantaggiate e per periodi di tempo predeterminati; tale norma si applica ai nuovi titolari di azioni, a qualunque titolo acquisite, a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva il presente Statuto.

3. Al fine di conservare la qualità di socio, la titolarità del numero delle azioni indicato nel comma precedente deve essere mantenuta in via continuativa. Indipendentemente dalla data di acquisizione delle azioni, la cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma comunque conosciuta dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, sino a quando non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio il cessionario può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

5. Le domande di trasferimento devono essere conformi alle vigenti norme di legge (e relativi regolamenti di attuazione) e dello Statuto sociale e devono essere corredate da ogni documento prescritto dalle norme stesse.

6. Nei rapporti con la Società il domicilio del socio è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 9

Gradimento all'ammissione a socio

1. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento e, debitamente motivando, sul rigetto della domanda di ammissione a socio, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa ed alle motivazioni dell'aspirante socio a far parte della Società.

2. La deliberazione di ammissione a socio deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio s'intende, comunque, accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con modalità che garantiscano data certa, una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

3. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri a pena di decadenza nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notizia. Il Collegio decide nei successivi 30 giorni. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Collegio dei Probiviri.

4. La nuova decisione del Consiglio di Amministrazione non è appellabile.

5. Qualora la domanda di ammissione a socio dovesse essere definitivamente respinta, il titolare delle azioni potrà esercitare solo i diritti patrimoniali.

Art. 10

Acquisto della qualità di socio

1. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci, da effettuarsi dopo l'adempimento delle formalità di legge e del presente Statuto e previo versamento integrale delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo di emissione, delle spese di ammissione e degli interessi di conguaglio.

Art. 11

Cause di inammissibilità a socio

1. Non possono far parte della Società i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano stati dichiarati interdetti o inabilitati ovvero abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
 - b) siano stati assoggettati a procedura di fallimento, ovvero ad altra procedura di liquidazione giudiziale, e non siano stati riabilitati.
2. Con decisione motivata, il Consiglio di Amministrazione può non ammettere a soci i soggetti che:
 - a) siano rimasti inadempienti alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società;
 - b) abbiano compiuto atti contrari all'interesse ed alla reputazione della stessa.

Art. 12

Limiti al possesso azionario

1. Nessuno, socio o non socio, può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.
2. La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta la violazione del divieto al titolare delle azioni e all'intermediario presso il quale sono depositate.
3. Entro un anno dalla contestazione di cui al precedente comma le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente maturati, fino alla loro alienazione, restano acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici e di sviluppo dei territori serviti.

Art. 13

Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto a presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio, o all'accertamento dell'insussistenza dei relativi requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12.
3. Gli eredi ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio, o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni al valore determinato in conformità alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 6 e fatto salvo quanto previsto nel successivo terzo comma del medesimo articolo.

Art. 14

Recesso del socio

1. Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

2. È espressamente escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso d'introduzione o rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.
3. È vietato il recesso parziale.
4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.
5. Il Consiglio di Amministrazione constatata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.
6. Qualora non sussistano i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
7. Il socio ha inoltre facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento del Consiglio di Amministrazione, salvo che non abbia già proposto azione giudiziale ai sensi del comma precedente. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
8. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
9. Nel caso di recesso il valore di rimborso delle azioni è determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del presente Statuto. Fatto salvo quanto disposto nel terzo comma dell'art. 6, il pagamento viene effettuato entro novanta giorni dal provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 Esclusione del socio

1. I soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art. 11 primo comma del presente Statuto quali cause di inammissibilità a socio sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può escludere dalla Società:
 - a) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi all'interesse ed alla reputazione della stessa;
 - b) coloro che si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 2533 c.c.;
 - c) coloro che si siano resi inadempienti alle obbligazioni assunte nei confronti della Società a qualunque titolo contratte; quanto sopra, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora o di formalità giudiziarie.
3. In tutti i casi in cui la Società vanti un credito nei confronti del socio escluso, ancorché non accertato giudizialmente, essa potrà portare in compensazione di tale credito il controvalore delle azioni, anche ai sensi dell'art. 1252 c.c. e con effetto nei confronti dei terzi.
4. Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dei commi precedenti, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nei termini di legge.
6. Il socio escluso ha inoltre facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione salvo che non abbia già proposto azione giudiziale ai sensi del comma precedente. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
7. Il provvedimento impugnato non può essere sospeso.
8. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni al valore determinato in conformità al secondo comma dell'art. 6 del presente Statuto ed il pagamento ovvero la compensazione avviene entro novanta giorni dal provvedimento di esclusione, fatto salvo quanto disposto nel terzo comma dell'art. 6.

Art. 16 **Annullamento delle azioni**

1. In ogni ipotesi di rimborso delle azioni prevista dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, a suo insindacabile giudizio, l'annullamento delle azioni o il loro riacquisto, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, per un prezzo pari al valore di cui al secondo comma dell'art. 6, intendendosi, in tale ultimo caso, conferito dal titolare del diritto alla Società mandato con rappresentanza in deroga agli artt. 1394 e 1395 c.c.
2. Nel caso in cui i certificati azionari siano ancora non dematerializzati e in possesso del titolare, la Società diffida per iscritto quest'ultimo a consegnare i certificati entro dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, la Società procede ugualmente all'annullamento di tali certificati.
3. L'importo spettante a seguito del rimborso, in conformità al secondo comma dell'art. 6 e fatto salvo quanto disposto nel terzo comma del medesimo, è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
4. È fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto relativamente ai soci inadempienti dal terzo comma dell'art. 15 e dal quarto comma dell'art. 19.

Art. 17 **Acquisto delle azioni proprie**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, può deliberare l'acquisto di azioni della Società, nel rispetto dei limiti di legge e regolamentari. Le azioni acquistate possono altresì essere ricollocate oppure annullate.

Art. 18 **Dividendo**

1. Il nuovo socio e il titolare di azioni partecipano per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea fin dal primo anno, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di socio o titolare dell'azione; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio di cui all'art. 6.
2. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società e imputati alla riserva straordinaria.

Art. 19 Vincoli su azioni

1. Il pegno ed ogni altro vincolo sulle azioni producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.
2. Le azioni s'intendono, per patto sociale, vincolate sin dall'origine a garanzia di ogni debito, diretto o indiretto, anche se non accertato giudizialmente, che il socio abbia a qualsiasi titolo nei confronti della Società.
3. Quando il socio risulti inadempiente, la Società ha facoltà di procedere immediatamente, e senza necessità di avviso, intimazione o messa in mora, alla compensazione, totale o parziale, tra i propri crediti e il controvalore delle azioni, secondo il valore di rimborso determinato sulla base dell'ultima delibera adottata dall'assemblea ai sensi del secondo comma dell'art. 6. In tale ipotesi la Società procede all'annullamento o al riacquisto, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, delle azioni oggetto di compensazione.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 20 Esercizio delle funzioni sociali

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di Amministrazione;
 - c) al Comitato Esecutivo;
 - d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) al Collegio dei Sindaci;
 - f) al Collegio dei Probiviri;
 - g) al Direttore Generale.

Art. 21 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è convocata, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di Amministrazione, oppure – occorrendo – dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel Comune dove ha sede la Società o in altro luogo del territorio regionale indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet della Società non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, a scelta del Consiglio di

Amministrazione, su uno almeno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore"; il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, facoltà di utilizzare ulteriori mezzi di comunicazione e pubblicità.

4. L'Assemblea in seconda convocazione dovrà essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima; essa non potrà aver luogo nello stesso giorno né trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, convocare l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto alla data della domanda.

6. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

7. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

8. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 22 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società cui è affidata la revisione legale dei conti e, previo parere dello stesso Collegio, provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori e del personale della capogruppo e delle altre società del Gruppo, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari ed i criteri per la determinazione degli eventuali compensi da accordare in caso di cessazione anticipata dalla carica o di cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
- delibera sull'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva il regolamento assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

2. L'Assemblea ordinaria stabilisce altresì, fino a diversa determinazione, l'importo massimo che annualmente il Consiglio di Amministrazione può devolvere a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, perseguiti dalla Società direttamente o per il tramite della «Fondazione "Banca Popolare Pugliese - Giorgio Primiceri"».

3. L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 38, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23 Regolamento Assembleare

1. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte le Assemblee successive.
2. Il medesimo Regolamento disciplina le candidature agli Organi sociali e le modalità di votazione.
3. Ciascuna Assemblea può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento, se ed in quanto derogabili.

Art. 24 Intervento all'Assemblea e rappresentanza

1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Società; i titoli non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
2. Le azioni per le quali sia stata rilasciata la comunicazione di cui al comma precedente non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea.
3. I soci che non abbiano i requisiti di cui al primo comma non possono essere ammessi all'Assemblea, neppure per assistere ai lavori.
4. Possono essere eccezionalmente ammessi ad assistere ai lavori assembleari Autorità o altri soggetti, purché espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea a suo insindacabile giudizio. La Società, verificati il diritto del richiedente nonché l'adempimento delle formalità di legge e di Statuto, ammette il socio a partecipare all'Assemblea secondo le modalità stabilite dal Regolamento assembleare.
5. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
6. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio; nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
7. È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o di società da questa controllate.
8. Le modalità per il rilascio delle deleghe, per l'identificazione dei soci, per l'ammissione all'Assemblea e per il suo funzionamento sono fissate dall'Assemblea ordinaria nel Regolamento assembleare. Le deleghe non possono essere rilasciate in bianco e devono essere consegnate a qualsiasi ufficio della Società almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. Le deleghe valgono per l'Assemblea in prima e seconda convocazione.

9. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

10. È escluso il voto per corrispondenza.

11. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci, che non intendano recarsi presso tale luogo, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e la parità di trattamento nonché la possibilità di ricevere, visionare e trattare la documentazione. I criteri e le modalità di attivazione dei collegamenti sono definiti nel Regolamento assembleare tenendo conto congiuntamente della distanza dal luogo ove si svolge l'adunanza e del numero dei soci interessati.

12. In tal caso nell'avviso di convocazione sono indicati i luoghi e i locali collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Di tutto quanto sopra viene dato atto nel verbale di Assemblea.

Art. 25 Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea. In particolare, anche facendosi coadiuvare da incaricati: accerta l'identità e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolarità delle deleghe, constata se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; ne regola lo svolgimento, propone le modalità di votazione e ne accerta e proclama i risultati.

3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio.

Art. 26 Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o delega, di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la sessantesima parte dei soci medesimi.

Art. 27

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Nelle Assemblee le votazioni avvengono in modo palese anche mediante utilizzo di strumenti informatici. Le modalità di espressione del voto sono indicate nel Regolamento assembleare.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta.
3. Per le nomine alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto a maggioranza relativa, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese la propria espressione di voto o la loro astensione. Verificandosi parità di voti si intendono eletti i più anziani di età, dovendosi in ogni caso garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti.

Art. 28

Proroga dell'Assemblea

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 29

Verbale delle assemblee

1. Le deliberazioni di ogni Assemblea, anche straordinaria, sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.
2. Il libro dei verbali delle assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 30

Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea stessa tra i soci aventi diritto al voto, che devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.
2. L'Assemblea, con cadenza triennale, nella seduta di approvazione del bilancio stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo successivo e determina le regole per applicare la decisione.

3. Almeno un terzo dei Consiglieri devono essere non esecutivi; ove tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero superiore solo se il primo decimale è superiore a cinque. Agli amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né incarichi direttivi; essi non possono essere coinvolti neanche di fatto, nella gestione esecutiva della Società e, pertanto, non possono far parte del Comitato Esecutivo.

4. Almeno un quarto dei consiglieri, che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla Società di tempo in tempo vigenti. Ove tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero superiore solo se il primo decimale è superiore a cinque. Il Consiglio di Amministrazione, cui è demandato il compito di accertare la ricorrenza dei requisiti in capo a ciascuno dei suoi membri, può fissare nell'ambito del proprio Regolamento criteri di maggior dettaglio nel rispetto delle disposizioni vigenti. È considerato altresì non indipendente l'amministratore che è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società.

5. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza solo nel caso in cui i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto devono possedere tale requisito.

6. L'Assemblea nomina gli amministratori tra i soci che abbiano presentato la loro candidatura presso la sede della Società, a pena di decadenza, entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ai fini della nomina l'espressione del voto dovrà essere riferita al singolo candidato e non è ammesso il voto di lista.

7. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il rispetto, oltre che del numero di amministratori indipendenti, anche dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

8. A tal fine, sia le candidature presentate dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da soci a ciò legittimati devono essere idonee ad assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e nel rispetto dei termini in esse prescritti. La candidatura per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

9. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente ed applicabile. All'assemblea dei soci deve essere fornita adeguata informativa della Politica di idoneità adottata.

10. La candidatura deve essere formulata con le modalità previste dal presente Statuto e deve contenere in allegato il curriculum professionale, nonché una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto. Il curriculum professionale e la dichiarazione di ciascun candidato sono messi a disposizione dei soci presso la sede sociale.

11. Oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'ordinamento giuridico, costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di consigliere, fatto salvo il caso di espressa approvazione dell'assemblea,

l'essere amministratori, sindaci o lavoratori subordinati, agenti, procuratori, institori in altre aziende di credito o in società finanziarie o in imprese, società, associazioni, fondazioni, che svolgano attività incompatibile o in concorrenza con quella della Società sempre che gli enti innanzi citati non facciano parte del Gruppo Bancario "Banca Popolare Pugliese".

12. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei sindaci, verifica la sussistenza delle eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza.

13. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

14. Al fine di garantire continuità nella gestione, il Consiglio si rinnova a rotazione per cicli triennali sulla base del numero dei membri deliberato dall'Assemblea dei soci per ciascuno dei tre esercizi ai sensi del secondo comma del presente articolo.

15. Al fine di favorire l'ordinata successione delle posizioni apicali, il Consiglio individua il profilo ideale dei candidati a rivestire la carica di Presidente e di Direttore Generale, nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti ed in conformità ai termini in esse prescritti.

16. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

17. Gli amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18. La perdita da parte dell'Amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Art. 31

Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia garantito:

- i) che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti;
- ii) l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non procedere alla cooptazione nell'ipotesi in cui uno o più amministratori vengano a mancare nel corso del trimestre precedente la data stabilita per l'Assemblea.

3. Ai fini della nomina degli amministratori subentranti, il Consiglio di Amministrazione tiene conto della valutazione compiuta in ordine alla propria composizione ottimale, verifica la rispondenza dei requisiti e acquisisce il parere dei componenti indipendenti. Le verifiche, le analisi ed i pareri di cui sopra sono forniti all'Assemblea in occasione della presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali.

4. Gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare assumono l'anzianità degli amministratori sostituiti.

5. Nel caso di nomina contemporanea di più amministratori a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Art. 32 Cariche consiliari

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dal consigliere non esecutivo più anziano, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri scelti tra i consiglieri non esecutivi. Per consigliere più anziano s'intende colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

3. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vicepresidente, il Consiglio, completato per cooptazione ai sensi dell'art. 31, provvede alla loro nomina.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più consiglieri alcuni suoi poteri o attribuzioni, esclusi quelli per legge non delegabili, determinando con precisione le materie e i limiti delle deleghe.

5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Art. 33 Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati endoconsiliari, sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società.

2. Egli ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché la documentazione a supporto dell'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno venga adeguatamente e con congruo anticipo fornita a tutti i consiglieri. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio, verificandone la regolare costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

4. Il Presidente favorisce la dialettica e l'efficacia del dibattito consiliare ed agevola il confronto tra i componenti esecutivi e quelli non esecutivi; assicura l'equilibrio dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori e di circolazione delle informazioni che gli sono attribuiti dalla Legge; si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio di Amministrazione siano il risultato consapevole del contributo dei suoi componenti.

5. Il Presidente assicura che il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione sia svolto con efficacia, che le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, che siano adottate le misure correttive per far fronte ad eventuali carenze riscontrate e che la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei suoi componenti.

6. Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, può, su proposta vincolante degli organi esecutivi, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima adunanza successiva.

Art. 34

Compenso degli amministratori

1. L'Assemblea ordinaria, secondo le modalità e i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche, determina i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile.

2. Ove sia stata prevista, il Consiglio procede alla assegnazione della parte variabile a ciascun amministratore, avuti presenti i criteri stabiliti nelle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

3. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea, determina i compensi in favore degli amministratori componenti i comitati endoconsiliari, ivi compreso il Comitato Esecutivo, ovvero investiti di particolari cariche previste dallo Statuto o di incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Art. 35

Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato di regola una volta al mese e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da inviare al domicilio o indirizzo di ciascun consigliere e sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'avviso può essere compilato su qualunque supporto cartaceo o telematico ed è spedito con qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza l'avviso è inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Nel caso in cui il Presidente lo consenta, prevedendolo nell'avviso di cui al comma precedente, è ammessa la possibilità, per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione, di intervenire mediante collegamento in teleconferenza, videoconferenza e più in generale mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:

a) l'individuazione dei partecipanti a distanza in ciascun punto del collegamento;

- b) la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire, di esprimere oralmente il proprio pensiero, di visionare, ricevere, trasmettere e trattare tutta la documentazione;
 - c) la contestualità dell'esame e della deliberazione.
4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente è verificata dal Presidente e dai sindaci presenti all'adunanza prima dell'inizio dei lavori; nel caso di mancanza anche di uno solo di tali requisiti il Presidente impedisce la partecipazione del consigliere cui tale mancanza si riferisce.
5. In caso di adunanze tenute ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, il luogo della riunione si considera quello in cui si trovano simultaneamente il Presidente e il Segretario che deve coincidere con quello indicato nell'avviso di convocazione.
6. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Art. 36 **Deliberazioni del Consiglio**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese e a maggioranza di voti dei presenti, ad eccezione delle materie per cui, in applicazione di disposizioni di legge o regolamentari, è richiesta la maggioranza qualificata.
2. Sono comunque assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione le decisioni che riguardano:
- le proposte di modifica dello Statuto e quelle relative ad aumenti straordinari di capitale;
 - la definizione dell'assetto complessivo di governo della Società;
 - l'approvazione del regolamento interno, del piano strategico e del Risk Appetite Framework, come definito nel successivo articolo 38;
 - la cooptazione di amministratori;
 - la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
 - la nomina, la revoca e le attribuzioni del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale.
3. Nelle votazioni la parità di voti importa reiezione.

Art. 37 **Verbali del Consiglio**

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario. Il verbale illustra in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e deve essere idoneo a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 38**Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e dell'assetto organizzativo della Società, la verifica della loro corretta attuazione e la tempestiva promozione di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- la definizione dei modelli di business, l'approvazione degli indirizzi generali e strategici di gestione del Gruppo e l'approvazione dei regolamenti interni;
- la definizione e l'approvazione delle linee generali del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), nonché delle politiche di governo dei rischi e la definizione della propensione al rischio della Banca (RAF);
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- i criteri da adottare per l'acquisto di azioni proprie a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo;
- l'emanazione, anche nei confronti delle componenti del Gruppo, delle disposizioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia;
- la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la costituzione di comitati endoconsiliari e di commissioni con funzioni consultive, determinandone, con chiarezza e precisione, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'assunzione, la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale;
- la determinazione dei criteri per l'assunzione di personale impiegatizio e direttivo di ogni ordine e grado;
- la definizione, per la Capogruppo e per le Società del Gruppo, dei sistemi di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato, assicurando che i sistemi stessi siano coerenti con le strategie di lungo periodo e siano tali da non accrescere i rischi;
- la nomina degli esponenti nelle Società del Gruppo;
- la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre a quelli indicati nello Statuto, hanno la rappresentanza sociale;
- l'istituzione di sistemi di deleghe atti a definire con precisione i poteri e le responsabilità di ogni livello decisionale;
- il controllo delle deleghe e degli andamenti gestionali sulle materie oggetto di delega;
- l'istituzione e la disciplina, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento o la loro soppressione;

- il processo di informazione al pubblico e comunicazione della Società;
- lo spostamento della sede sociale nell'ambito del comune;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca, delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- ogni altra materia ad esso riservata da disposizioni di vigilanza e regolamentari.

3. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.

4. Ferma l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di obbligazioni degli esponenti bancari e delle attività di rischio verso soggetti collegati, gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 39

Comitato Esecutivo e altri comitati endoconsiliari

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

2. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri pari alla metà di quanti compongono il Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento per difetto, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima adunanza successiva all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio. Laddove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di consiglieri, il Comitato Esecutivo è formato da un numero corrispondente alla metà dei consiglieri ridotto di uno.

3. Il Comitato Esecutivo nella sua prima seduta sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed un segretario. A tale ultimo ufficio può essere chiamato il Direttore Generale o chi lo sostituisce.

4. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni quindici giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità la proposta si intende respinta.

5. Alle riunioni devono assistere i componenti del Collegio Sindacale e vi partecipa, con voto consultivo e con potere di proposta, il Direttore Generale o, in sua assenza o impedimento, altro componente della Direzione Generale da lui designato.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare ai lavori del Comitato Esecutivo, senza farne parte e senza esprimere alcun voto.
7. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 37.
8. Nell'ambito delle deleghe ricevute, il Comitato Esecutivo riferisce con la periodicità stabilita dal Consiglio stesso al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito alle decisioni adottate con particolare riferimento ai rischi assunti.
9. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive, di supporto e proposta allo stesso organo, composti da Amministratori non esecutivi e, in maggioranza, indipendenti, definendone il mandato ed il regolamento.
10. Il Consiglio di Amministrazione deve istituire al proprio interno i comitati che la normativa rende obbligatori. È in ogni caso costituito il Comitato Rischi, composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, i cui compiti sono quelli stabiliti nelle Disposizioni di Vigilanza; il Presidente del Comitato Rischi non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri Comitati.
11. I Comitati, con l'eccezione del Comitato Esecutivo e del Comitato Rischi, possono essere presieduti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se indipendente, e nella composizione devono differire tra loro per almeno un componente.

Art. 40 Deleghe

1. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere conferiti al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
2. Ai soggetti indicati nel precedente comma, inoltre, possono essere attribuiti poteri in materia di rinuncia, totale o parziale, ad ipoteche, cancellazione, surroga, postergazione ed esclusione di immobili da ipoteche; il tutto anche senza corrispettivo e/o senza che il credito della Società sia soddisfatto.
3. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza, sia pure per importi globali, al Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite in sede di concessione della delega.

Art. 41 Collegio Sindacale

1. L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio tre sindaci effettivi e due supplenti tra i soci che abbiano presentato la loro candidatura presso la sede della Società, a pena di decadenza, entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, con le modalità previste dal Regolamento Assembleare, allegando il proprio curriculum professionale ed una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e dei

criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché dallo Statuto.

2. Il curriculum e la dichiarazione di ciascun candidato sono messi a disposizione dei soci presso la sede della Società.

3. L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale.

4. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile e nel rispetto dei termini in esse prescritti. A tal fine le candidature presentate devono essere idonee ad assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.

5. Il Collegio Sindacale, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, in aggiunta ai requisiti ed ai criteri previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente definisce e approva i requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti con particolare riferimento alla disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed ai limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti. All'assemblea ordinaria dei soci deve essere fornita adeguata informativa riguardo ai requisiti ed ai criteri adottati.

6. Oltre alle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall'ordinamento giuridico e dalle Istruzioni di Vigilanza, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere, nella Banca Popolare Pugliese, in altre banche o in Società finanziarie o in imprese, società, associazioni, fondazioni, che svolgano attività incompatibile o in concorrenza con quella della Società: lavoratori subordinati, componenti di organi di Amministrazione, agenti, procuratori, institori. È fatto salvo il caso che tali qualità siano rivestite in Enti Centrali di categoria.

7. I sindaci non possono inoltre assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

8. I componenti del Collegio Sindacale non possono, comunque, assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo, nonché nelle società partecipate di rilievo strategico, anche se non appartenenti al Gruppo.

9. Il Presidente del Collegio Sindacale assicura la verifica periodica dell'adeguatezza di tale Organo e quella dei suoi componenti singolarmente considerati, tenuto conto della complessità operativa e dimensionale della Società.

10. I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

11. Il compenso annuale dei Sindaci è fissato dall'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina e per l'intera durata del loro mandato.

12. Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Art. 42

Durata in carica e sostituzione dei sindaci

1. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
2. I sindaci sono rieleggibili.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi. A tal fine almeno un sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.
4. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale ne esercita le funzioni, fino alla successiva Assemblea, il sindaco effettivo più anziano di età.

Art. 43

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila:
 - sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sul processo di informativa finanziaria;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
 - sull'adeguatezza del processo di determinazione del capitale interno e sulla sua rispondenza ai requisiti normativi;
 - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
 - sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità delle politiche di governo dei rischi e di definizione della propensione al rischio della Banca (RAF);
 - sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità dei sistemi interni di misurazione, controllo e gestione dei rischi e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa;
 - sul corretto esercizio delle attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del "Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese";
 - sulla indipendenza della società incaricata della revisione legale dei conti;
 - su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.
2. Il Collegio Sindacale, in particolare, vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'adeguatezza e l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte, il corretto assolvimento dei compiti ad esse assegnati e l'adeguato coordinamento delle medesime, ivi compresa la società incaricata della revisione legale dei conti, e promuovendo gli opportuni interventi correttivi. Il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

3. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
4. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
5. Il Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 52, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, informa senza indugio la Banca d'Italia su tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
6. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
7. Il Collegio Sindacale presenta all'Assemblea la propria motivata proposta sul conferimento dell'incarico di revisione legale ed esprime parere in ordine all'eventuale revoca dello stesso incarico; esprime altresì parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
8. Il Collegio Sindacale riferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
9. I sindaci devono partecipare alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e, nel rispetto e con i limiti previsti dalla normativa, alle riunioni degli altri Comitati endoconsiliari.
10. Il verbale delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere idoneo a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 44

Funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni sessanta giorni e viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a ciascun sindaco almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere compilato su qualsiasi supporto cartaceo o telematico ed è spedito con qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Art. 45

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società esterna, secondo le disposizioni di legge, su incarico conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

2. La società di revisione, ricorrendone i presupposti, adempie agli obblighi di informazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza previsti dalle norme di legge e, in particolare, a quelli di cui al secondo comma dell'art. 52, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

3. Essa inoltre presenta al Collegio Sindacale una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, su eventuali carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Art. 46

Collegio dei Probiviri

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, fra i soci tre probiviri effettivi e due supplenti, ne stabilisce il compenso e ne designa il Presidente.

2. I probiviri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Il Presidente del Collegio provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

4. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla successiva Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 47

Competenza del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, composto dal Presidente del Collegio, da uno dei due membri, estratto a sorte, e da un socio designato dal ricorrente, decide secondo equità, a maggioranza e senza vincolo di formalità procedurali, sui ricorsi di cui agli artt. 9 terzo comma, 14 settimo comma e 15 sesto comma dello Statuto.

2. Il Collegio si esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi pervenuti ai sensi del presente Statuto.

Art. 48

Direzione Generale

1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Art. 49

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il capo dell'Esecutivo. Egli ha potere di proposta in materia di assunzione del personale, di promozione, ed adibizione dello stesso a funzioni di particolare rilevanza; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone poi al Presidente per le conseguenti deliberazioni.

2. Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo nonché a quelle assunte ai sensi dell'art. 33 sesto comma del presente Statuto; sovrintende al funzionamento della Società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo e a parità di anzianità da quello designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento o assenza di entrambi il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 50

Poteri di firma

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce secondo le previsioni di cui all'art. 32.

2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, per determinati atti o categorie di atti, a singoli consiglieri.

4. La rappresentanza della Società può altresì essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, a dirigenti e dipendenti della Società, con determinazione degli affari da concludere, dei limiti e delle modalità di esercizio.

5. Il Consiglio di Amministrazione, anche nell'ambito di una delibera quadro, nell'interesse della Società, può attribuire al Presidente o a chi ne fa le veci il potere di conferire procure a dipendenti o a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti con i quali si dà esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio può, inoltre, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO V BILANCIO

Art. 51 Bilancio di esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.
3. Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c. gli amministratori e i sindaci indicano specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 52 Ripartizione degli utili

1. L'utile netto risultante dal bilancio e disponibile per la distribuzione, secondo le vigenti disposizioni di legge, è ripartito come segue:
 - a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva legale;
 - b) ai soci ed ai titolari di azioni, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.
2. L'eventuale residuo, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve in applicazione di norme di legge e dei principi contabili internazionali nonché alla riserva per l'acquisto di azioni della Società.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 Scioglimento e norme di liquidazione

1. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, indicando quello cui spetta la rappresentanza della Società, stabilisce i loro poteri, le regole di funzionamento del collegio, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto tra i soci ed i titolari di azioni delle somme disponibili ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.